

L'impatto delle nuove regole sui prestiti non riguarda soltanto le banche  
No di via Nazionale alle deroghe previste dall'Ue: "In ballo 43 miliardi"

## Default, linea dura di Bankitalia ora le società di leasing tremano

### IL CASO

GIANLUCA PAOLUCCI

**N**el giugno del 2019 - dunque prima dell'emergenza Covid - Assilea, l'associazione di rappresentanza delle società di leasing, stimava in 43 miliardi di euro il controvalore dei contratti di leasing in default in caso di applicazione della soglia dell'1% sul totale delle esposizioni in ritardo di pagamento. Ovvero, ben più della metà del totale dei leasing in essere a quella data, 72,5 miliardi di euro.

La stima è contenuta nel documento di Assilea per la pro-

cedura di consultazione avviata da Bankitalia sulla normativa, che si è tenuta da marzo a giugno 2019. Con la pandemia, è altamente improbabile che la stima sia migliorata.

### Il nodo della soglia

Sulla base di questi numeri, Assilea chiedeva di alzare la soglia al 2,5% per le banche meno significative (ovvero quelle vigilate da Bankitalia) e per le società di leasing. Una facoltà prevista dal regolamento europeo, alla quale però via Nazionale non ha ritenuto di aderire, fissando nell'1% per tutti il limite massimo. La motivazione è contenuta nel resoconto della consultazione, disponibile sul sito di Bankitalia: «La ri-

chiesta non può essere accolta perché non sono state fornite evidenze qualitative e statistiche robuste che dimostrino che la fissazione della soglia a un livello dell'1% determini un livello di rischio non ragionevole (i.e. necessità di non far emergere un numero eccessivo di default imputabili a circostanze diverse dalle difficoltà finanziarie del debitore e, al contempo, di non determinare ritardi significativi nel riconoscimento dello stato di default dovuto alle difficoltà finanziarie del debitore)». In pratica, via Nazionale non si è fidata della stima di Assilea, che pure spiegava anche come «un esempio piuttosto diffuso nei Paesi dell'area mediterranea».



nea è quello che è stato discusso in ambito di Federazione europea del leasing, Leaseurope. Si tratta dell'esempio di un cliente che paga "regolarmente in ritardo" di 30 giorni la propria rata/canone di leasing. Se la singola rata supera la soglia di materialità, dopo il ritardo di pagamento della terza rata, scatta la definizione di default, anche se la rata che presenta il ritardo maggiore, presenta un ritardo di 30 giorni».

## Il caso del factoring

Oltre che per il leasing, il problema si pone per il factoring. Diego Tavecchia, presidente della commissione rischi prudenziali della Federazione europea del factoring, ha stimato in 3,8 miliardi l'ammontare dei crediti commerciali che potrebbero trasformarsi in Npl con la nuova definizione di default, considerando solo le imprese ed escludendo la pubblica amministrazione. Il tema non è solo italiano: a livello europeo, sottolineava Mf giovedì scorso, il conto per il factoring sale a 25,5 miliardi. Eppure, quella flessibilità richiesta dalle società di leasing è previ-

## Il documento

uto che nell'ambito di una giurisdizione vigono le stesse condizioni e i criteri di valutazione. D'altra parte, gli enti tendono a considerare non rilevanti tutti gli importi indipendentemente dal rapporto rispetto all'obbligazione creditizia complessiva. Tale soglia di rilevanza, che dovrebbero rima-  
soltre il vantaggio di migliorare la comparabilità dei requisiti patrimoniali di rilevanza.

u un lato, l'importo che può essere considerato rilevante dipende dal contesto. D'altra parte, gli enti tendono a considerare non rilevanti tutti gli importi indipendentemente dal rapporto rispetto all'obbligazione creditizia complessiva. Tale soglia di rilevanza, che dovrebbero rima-  
soltre il vantaggio di migliorare la comparabilità dei requisiti patrimoniali di rilevanza.

in i debitori vi sono notevoli differenze di reddito medio e di importi esposti. La soglia di rilevanza dovrebbe essere differenziata conseguentemente in base alle esposizioni al dettaglio e per le altre esposizioni.

a soglia di rilevanza dovrebbe essere adattata alle particolarità locali di ciascuna giurisdizione, compresi i diversi livelli di prezzo, giustificando il fatto che la soglia di rilevanza possa variare da una giurisdizione all'altra. Tale dati giustificati per la componente relativa. Di conseguenza, in linea di principio, la soglia di rilevanza dovrebbe essere la stessa in tutte le giurisdizioni, mentre dovrebbe essere consentita alle autorità competenti di determinare un determinato livello massimo.

**Il regolamento della Commissione europea sulle esposizioni in ritardo di pagamento. Le nuove norme stanno per entrare in vigore e hanno suscitato le proteste delle associazioni bancarie. Bankitalia ha rassicurato con un comunicato il 28 dicembre.**

sta nel regolamento europeo dal quale scaturisce il tutto. Al punto cinque delle considerazioni introduttive si legge ad esempio: «Sebbene le condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza dovrebbero essere armonizzate nelle diverse giurisdizioni dell'Unio-

ne, dovrebbe essere consentito il permanere di alcune differenze tra i livelli delle soglie applicabili nelle diverse giurisdizioni, che rispecchiano il diverso livello di rischio percepito come ragionevole dalle pertinenti autorità competenti in funzione delle specificità del mercato nazionale».

## Regole uniformi

Nelle stesse considerazioni, al punto quattro si legge invece che «la soglia di rilevanza dovrebbe essere adattata alle particolarità locali di ciascuna giurisdizione. Le differenze di condizione economica, compresi i diversi livelli di prezzo, giustificano il fatto che la componente assoluta della soglia di rilevanza possa variare da una giurisdizione all'altra». Bankitalia ha scelto la linea delle regole uniformi per tutti da subito, rinunciando alla flessibilità prevista dalla normativa. Dopo gli allarmi dei giorni scorsi, ha emesso un comunicato il 28 dicembre cercando di rassicurare associazioni e categorie produttive. Senza grandi risultati, al momento. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA